

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 228

Seduta del 23/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA PER L'ANNO 2019 DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di novembre alle ore 15,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Mangialardi Maurizio	Sindaco	*	-
Bomprezzi Chantal	Assessore	*	-
Bucari Simonetta	Assessore	*	-
Campanile Gennaro	Assessore	*	-
Girolametti Carlo	Assessore	-	*
Memè Maurizio	Assessore	*	-
Monachesi Enzo	Assessore	-	*
Ramazzotti Ilaria	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Campanile Gennaro;

Tariffe parcheggi comunali

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 116 del 23.03.2004, di approvazione delle tariffe relative alla sosta a pagamento nel centro storico;
- n. 242 del 10.06.2004 e n. 350 del 13.09.2004, di modificazione e di integrazione della predetta deliberazione n. 116 del 23.03.2004;
- n. 179 del 09.06.2005, di istituzione della sosta a pagamento sul lungomare nel periodo estivo, di determinazione delle tariffe e delle modalità di rilascio dei permessi ai residenti;
- n. 234 del 26.09.2006, di istituzione del parcheggio a pagamento in zona stadio, sul piazzale dello stadio e all'interno della recinzione dell'impianto sportivo;
- n. 130 del 12.06.2007, di ampliamento della sosta a pagamento sui lungomari e di variazione delle relative tariffe;
- n. 272 del 18.12.2007, di modificazione delle tariffe della sosta nel centro storico e nei lungomari;
- n. 271 del 14.10.2010, di approvazione delle nuove tariffe per le zone di sosta a pagamento;
- n.155 del 27.08.2013, di istituzione della sosta a pagamento nell'area camper di Via Podesti;
- n. 238 del 17.12.2013, di istituzione di prezzo di acquisto agevolato per le attività commerciali dei titoli per la sosta nel centro storico;
- n. 100 del 30.04.2016, di approvazione delle nuove tariffe dei parcheggi comunali;
- n. 5 del 03.01.2017, di approvazione delle nuove tariffe dei parcheggi comunali e dei periodi di sosta;
- n. 268 del 23.11.2017, di approvazione delle nuove tariffe dei parcheggi comunali;

STABILITA la validità della sosta a pagamento nelle diverse zone della città come di seguito indicato:

- zona del centro storico di Senigallia: dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali;
- zona stadio: dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali;
- zona dei lungomare: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;
- zona dei parcheggi scambiatori estivi: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;

CONFERMATO che, nei giorni di mercato o per manifestazioni particolari, gli spazi destinati alla sosta a pagamento siano dedicati, per il tempo strettamente necessario, allo

svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, di promozione turistica o per manifestazioni secondo le modalità che saranno specificate nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e circolazione ed in quelli in cui è eventualmente prevista la sosta degli autoveicoli degli esercenti su aree pubbliche, per il tempo necessario alle operazioni del mercato;

RITENUTO, con riferimento ai parcheggi estivi sui lungomare, di confermare le seguenti tariffe stabilite con propria deliberazione n. 268 del 23.11.2018:

- a) tariffa minima per la sosta di 1 ora, prezzo di p 1,20;
- b) tariffa oraria, prezzo di p 1,20;
- c) sosta valida 1 giorno, prezzo di p 8,00;
- d) sosta valida 30 giorni, prezzo di p 156,00;

RITENUTO necessario, con riferimento ai parcheggi del centro storico, apportare le seguenti modifiche:

- primi 30 minuti di sosta gratuita per tutti i fruitori a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata;
- doppia tariffa al fine di disincentivare in alcune aree la sosta prolungata;

STABILITE, dunque, le seguenti tariffe per le aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico (TARIFFA A):

- a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
- b) tariffa minima per la sosta, prezzo di p 0,10;
- c) tariffa oraria oltre la sosta iniziale, prezzo di p 1,00;
- d) sosta valida 22 giorni, prezzo di p 55,00, con schede prepagate e pagamento giornaliero previa esposizione del tagliando giornaliero emesso da parchimetro;
- e) sosta valida 8 giorni, prezzo di p 20,00, con schede prepagate previa esposizione del tagliando giornaliero emesso da parchimetro;

SOTTOLINEATO che le predette tariffe (TARIFFA A) si applicano anche per le aree adibite a sosta a pagamento nella zona dello stadio;

STABILITE, altresì, le seguenti tariffe per le aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico (TARIFFA B):

- a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
- b) tariffa minima per la sosta, prezzo di p 0,10;
- c) tariffa oraria oltre la sosta iniziale, prezzo di p 1,00;

RITENUTO, dunque, di prevedere la sosta iniziale di 30 minuti gratuita anche per i fruitori del sistema a pagamento posticipato limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento del Centro Storico e della zona stadio (TARIFFA A) e del Centro Storico (TARIFFA B);

RITENUTO di prevedere, limitatamente alle aree adibite alla sosta a pagamento nei parcheggi scambiatori estivi, la tariffa unica giornaliera di € 3,00 per le autovetture e di € 6,00 per gli autocaravan;

RITENUTO, altresì, di prevedere, per il periodo dal 30 novembre al 6 gennaio, la tariffa oraria di € 0,50, anziché di € 1,00 limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico, a fronte dell'utilizzo da parte dei fruitori dei parcheggi a pagamento di sistemi di pagamento posticipato;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che:

- a. i tagliandi di sosta, le tessere di sosta prepagate previsti per corrispondere la sosta a pagamento nelle zone del centro storico e dello stadio non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento dei lungomari e nei parcheggi scambiatori estivi;
- b. i tagliandi di sosta e i ticket gratta e sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento sui lungomari non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento della zona stadio né nei parcheggi scambiatori estivi né in centro storico;
- c. i tagliandi di sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento dei parcheggi scambiatori estivi non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento del centro storico né in quelli dei lungomari né in zona stadio;

STABILITA la restituzione di € 1,00 come rimborso per ogni tessera sia da € 55,00 € che da € 20,00 € esaurita e restituita dagli esercizi commerciali convenzionati al Comune di Senigallia;

RITENUTO infine di prevedere:

- la sosta gratuita per i veicoli elettrici e ibridi termico/elettrico nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia, con tagliando identificativo rilasciato dalla Polizia Municipale e senza limiti di orario;
- la sosta gratuita per i veicoli che espongono contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia senza limiti di orario;

SOTTOLINEATO che il sistema di tariffazione complessivo dei parcheggi a pagamento del Comune di Senigallia è approvato con il presente atto, intendendosi di conseguenza abrogate tutte le previsioni contenute in tale senso nelle proprie precedenti deliberazioni, ad eccezione, tuttavia, di quelle relative alle esenzioni, alle tariffe dell'area camper di Via Podesti e alle eventuali tariffe annuali per i veicoli dei cittadini residenti nelle zone individuate dai vari atti comunali attualmente vigenti, per le quali resta valido quanto deliberato da questa giunta con appositi precedenti atti;

Tariffe impianti sportivi

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 353 del 06.12.2005 di approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti

sportivi comunali;

n. 252 del 07.12.2010, di approvazione delle nuove tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali in vigore dal 01.01.2011;

n. 5 del 03.01.2017 di approvazione delle tariffe per l'utilizzo del pattinodromo delle Saline e del campo di calcio delle Saline in vigore dal 01.09.2017;

DATO ATTO che la tariffe attualmente vigenti non subiscono da tempo alcuna modifica, né è stato mai applicato l'adeguamento ISTAT;

CONSIDERATO che da una verifica effettuata dall'Ufficio cultura e politiche sportive, le tariffe attualmente applicate risultano inferiori a quelle applicate in diversi comuni limitrofi;

PRESO ATTO che con l'aumento disposto con il presente atto le tariffe tenderebbero gradualmente ad allinearsi a quelle applicate dagli altri comuni;

VISTO che l'incremento proposto riguarda tutte le tariffe degli impianti sportivi e quindi interessa anche gli impianti affidati in gestione alle associazioni sportive, che, pertanto, avendo maggior introiti, potranno effettuare più interventi e investimenti sulle strutture a loro affidate;

RITENUTO, altresì, di prevedere le tariffe oggetto del presente atto ridotte del 30% in favore di ONLUS, associazioni sportive ed Istituzioni scolastiche con attività curriculari limitatamente ai seguenti casi:

1. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, gare ecc.. aventi rilevanza nazionale ossia con partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane;
2. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi e gare ecc.. aventi carattere sociale ossia con partecipazione di soggetti diversamente abili;
3. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, gare ecc.. aventi richiamo turistico e durata di almeno 2 giorni consecutivi ossia con partecipazione di atleti provenienti da fuori Regione;
4. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, gare ecc.. aventi rilevanza sociale/umanitaria/culturale etico/morale a condizione che l'importo della riduzione concessa venga totalmente trasferito in favore di associazioni, istituzioni e/o altre persone giuridiche aventi scopi sociale e/o umanitari;

nonché per le strutture ricettive di Senigallia nel caso di meeting, incontri, attività preparatorie sia professionistiche, sia dilettantistiche che vedano l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di ospiti provenienti da località extra italiane;

RITENUTO, infine, di prevedere l'utilizzo gratuito di tutti gli impianti sportivi comunali per i corsi turistico sportivi attivati da parte degli istituti di istruzione secondaria aventi sede a Senigallia;

SOTTOLINEATO che il sistema di tariffazione complessivo degli impianti sportivi del Comune di Senigallia è approvato con il presente atto, intendendosi di conseguenza

abrogate tutte le previsioni contenute in tale senso nelle proprie precedenti deliberazioni, nessuna esclusa;

Tariffe Chiesa di Santa Maria Assunta detta dei cancelli

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 05.02.2013 di approvazione delle modalità, condizioni e tariffe per l'utilizzo da parte di terzi della chiesa di Santa Maria Assunta detta dei Cancelli;

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione si provvedeva a determinare le tariffe commisurate in ragione della natura giuridica dei soggetti richiedenti, compresi gli istituti scolastici;

RAVVISATA la necessità di accogliere la richiesta di utilizzo gratuito proveniente dagli istituti scolastici della città in ragione della collaborazione tra soggetti giuridici di natura pubblica;

RITENUTO, in virtù di quanto sopra, di consentire n. 1 utilizzo gratuito per ciascuno anno solare da parte di ciascun istituto scolastico pubblico la cui sede giuridica sia ubicata nel comune di Senigallia;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, il quale, al comma 1, prevede che "Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate";

RICHIAMATO, altresì, il comma 2 del predetto D.L. n. 55/1983, il quale prevede che "con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni";

CONSIDERATO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'utente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente, che:

- ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, sono facoltative in quanto non sono obbligatoriamente previste per legge, nel senso che è facoltà dell'utente istituirli o meno;
- che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- che siano finanziate da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate;

RILEVATO, infatti, che per i servizi pubblici a domanda individuale è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli

utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge;

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate;

VISTO l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

ATTESO che i servizi a domanda individuale sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983 e successive integrazioni, in tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente locale, poste in essere non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente;

CONSIDERATO che si rende necessario determinare i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, per l'anno 2019, da allegare al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021;

DATO ATTO che questo ente è tenuto a rispettare i principi di contabilità finanziaria in sede di bilancio di previsione e, pertanto, il prospetto di seguito stato redatto in base a tali principi:

SERVIZIO	ENTRATE (+)	USCITE (-)	%
ASILI NIDO E SPAZIO BAMBINI	622.211,75	1.193.641,80	52,13
CENTRI ESTIVI	11.000,00	17.000,00	64,71
PISCINE (Molinello 2 e Saline), CAMPI TENNIS, PISTA ATLETICA, PATTINODROMO	131.000,00	684.920,60	19,12

MENSE SCOLASTICHE	896.000,00	1.263.853,82	68,05
MERCATI E FIERE	70.000,00	87.967,98	79,57
PARCHEGGI	861.500,00	147.394,85	584,48
UTILIZZO LOCALI NON ISTIT. <i>(Teatro òLa Feniceö, La Rotonda, Auditorium San Rocco, Sala del Trono, Expo ex, Palazzetto Bavie- ra)</i>	144.234,00	127.310,84	113,29
TOTALE	2.735.945,75	3.552.089,89	77,24

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, alla lett. f), prevede di competenza del Consiglio comunale la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi intendendosi residualmente attribuita alla Giunta municipale la determinazione delle tariffe;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- 1°) - **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2°) - **DI STABILIRE** la validità della sosta a pagamento nelle diverse zone della città come di seguito indicato:
 - zona del centro storico di Senigallia: dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali;
 - zona stadio: dalle ore 8.30 alle ore 19.30 di tutti i giorni feriali;
 - zona dei lungomare: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;
 - zona dei parcheggi scambiatori estivi: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ciascun anno;
- 3°) ó **DI CONFERMARE** che, nei giorni di mercato o per manifestazioni particolari gli spazi destinati alla sosta a pagamento siano dedicati, per il tempo strettamente necessario, allo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, di promozione turistica o per manifestazioni secondo le modalità che saranno specificate

nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e circolazione ed in quelli in cui è eventualmente prevista la sosta degli autoveicoli degli esercenti su aree pubbliche, per il tempo necessario alle operazioni del mercato;

- 4°) - **DI CONFERMARE**, con riferimento ai parcheggi estivi sui lungomare, le seguenti tariffe stabilite con propria deliberazione n. 268 del 23.11.2018:
- a) tariffa minima per la sosta di 1 ora, prezzo di p 1,20;
 - b) tariffa oraria, prezzo di p 1,20;
 - c) sosta valida 1 giorno, prezzo di p 8,00;
 - d) sosta valida 30 giorni, prezzo di p 156,00;
- 5°) ó **DI STABILIRE** le seguenti tariffe per le aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico (TARIFFA A):
- a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
 - b) tariffa minima per la sosta, prezzo di p 0,10;
 - c) tariffa oraria oltre la sosta iniziale, prezzo di p 1,00;
 - d) sosta valida 22 giorni, prezzo di p 55,00, con schede prepagate e pagamento giornaliero previa esposizione del tagliando giornaliero emesso da parchimetro;
 - e) sosta valida 8 giorni, prezzo di p 20,00, con schede prepagate previa esposizione del tagliando giornaliero emesso da parchimetro;
- 6°) ó **DI PREVEDERE** che le predette tariffe (TARIFFA A) si applicano anche per le aree adibite a sosta a pagamento nella zona dello stadio;
- 7°) ó **DI STABILIRE**, altresì, le seguenti tariffe per le aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico (TARIFFA B):
- a) sosta iniziale di 30 minuti gratuita con il pagamento della tariffa minima della sosta;
 - b) tariffa minima per la sosta al prezzo di p 0,10;
 - c) tariffa oraria oltre la sosta iniziale, prezzo di p 1,00;
- 8°) ó **DI PREVEDERE** la sosta iniziale di 30 minuti gratuita anche per i fruitori del sistema a pagamento posticipato limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento del Centro Storico e della zona stadio (TARIFFA A) e del Centro Storico (TARIFFA B);
- 9°) ó **DI PREVEDERE**, limitatamente alle aree adibite alla sosta a pagamento nei parcheggi scambiatori estivi, la tariffa unica giornaliera di p 3,00 per le autovetture e di p 6,00 per gli autocaravan;

10°) - **DI PREVEDERE**, per il periodo dal 30 novembre al 6 gennaio, la tariffa oraria di € 0,50, anziché di € 1,00 limitatamente alle aree adibite a sosta a pagamento nelle zone del centro storico, a fronte dell'utilizzo da parte dei fruitori dei parcheggi a pagamento di sistemi di pagamento posticipato;

11°) ó **DI STABILIRE** che:

- a. i tagliandi di sosta, le tessere di sosta prepagate previsti per corrispondere la sosta a pagamento nelle zone del centro storico e dello stadio non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento dei lungomari e nei parcheggi scambiatori estivi;
- b. i tagliandi di sosta e i ticket gratta e sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento sui lungomari non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento della zona stadio né nei parcheggi scambiatori estivi né in centro storico;
- c. i tagliandi di sosta previsti per corrispondere la sosta a pagamento dei parcheggi scambiatori estivi non possono essere utilizzati nei parcheggi a pagamento del centro storico né in quelli dei lungomari né in zona stadio;

12°) ó **DI STABILIRE** la restituzione di € 1,00 come rimborso per ogni tessera sia da € 55,00 che da € 20,00 esaurita e restituita dagli esercizi commerciali convenzionati al Comune di Senigallia;

13°) ó **DI PREVEDERE**:

- la sosta gratuita per i veicoli elettrici e ibridi termico/elettrico nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia, con tagliando identificativo rilasciato dalla Polizia Municipale e senza limiti di orario;
- la sosta gratuita per i veicoli che espongono contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide nelle aree di sosta a pagamento di competenza del Comune di Senigallia senza limiti di orario;

14°) ó **DI STABILIRE** che il sistema di tariffazione complessivo dei parcheggi a pagamento del Comune di Senigallia è approvato con il presente atto, intendendosi di conseguenza abrogate tutte le previsioni contenute in tale senso nelle proprie precedenti deliberazioni, ad eccezione, tuttavia, di quelle relative alle esenzioni, alle tariffe dell'area camper di Via Podesti e alle eventuali tariffe annuali per i veicoli dei cittadini residenti nelle zone individuate dai vari atti comunali attualmente vigenti, per le quali resta valido quanto deliberato da questa giunta con appositi precedenti atti;

15°) ó **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, le nuove tariffe per

l'utilizzo degli impianti sportivi comunali così come riportate nell'allegato al presente atto;

16°) ó **DI STABILIRE** la riduzione del 30% delle tariffe oggetto del presente atto in favore di ONLUS, associazioni sportive ed Istituzioni scolastiche con attività curriculari limitatamente ai seguenti casi:

1. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, gare ecc.. aventi rilevanza nazionale ossia con partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane;
 2. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi e gare ecc.. aventi carattere sociale ossia con partecipazione di soggetti diversamente abili;
 3. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, gare ecc..aventi richiamo turistico e durata di almeno 2 giorni consecutivi ossia con partecipazione di atleti provenienti da fuori Regione;
 4. organizzazione di manifestazioni, eventi sportivi, gare ecc..aventi rilevanza sociale/umanitaria/culturale etico/morale a condizione che l'importo della riduzione concessa venga totalmente trasferito in favore di associazioni, istituzioni e/o altre persone giuridiche aventi scopi sociale e/o umanitari;
- nonché per le strutture ricettive di Senigallia nel caso di meeting, incontri, attività preparatorie sia professionistiche, sia dilettantistiche che vedano l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di ospiti provenienti da località extra italiane;

17°) ó **DI STABILIRE**, altresì, l'utilizzo gratuito di tutti gli impianti sportivi comunali per i corsi turistico sportivi attivati da parte degli istituti di istruzione secondaria aventi sede a Senigallia;

18°) ó **DI STABILIRE**, inoltre, che il sistema di tariffazione complessivo degli impianti sportivi del Comune di Senigallia è approvato con il presente atto, intendendosi di conseguenza abrogate tutte le previsioni contenute in tale senso nelle proprie precedenti deliberazioni, nessuna esclusa;

19°) ó **DI STABILIRE**, infine, n. 1 utilizzo gratuito per ciascuno anno solare da parte di ciascun istituto scolastico pubblico la cui sede giuridica sia ubicata nel comune di Senigallia della chiesa di Santa Maria Assunta detta dei Cancelli confermando altresì tutte le tariffe stabilite dalla propria deliberazione n. 10 del 05.02.2013;

20°) ó **DI DARE ATTO** che tutte le tariffe e condizioni previste dal presente atto entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019;

21°) ó **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il seguente prospetto relativo ai tassi di copertura in percentuale del

costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale:

SERVIZIO	ENTRATE (+)	USCITE (-)	%
ASILI NIDO E SPAZIO BAMBINI	622.211,75	1.193.641,80	52,13
CENTRI ESTIVI	11.000,00	17.000,00	64,71
PISCINE (Molinello 2 e Saline), CAMPI TENNIS, PISTA ATLETICA, PATTINODRO-MO	131.000,00	684.920,60	19,12
MENSE SCOLASTICHE	896.000,00	1.263.853,82	68,05
MERCATI E FIERE	70.000,00	87.967,98	79,57
PARCHEGGI	861.500,00	147.394,85	584,48
UTILIZZO LOCALI NON ISTIT. <i>(Teatro òLa Feniceò, La Rotonda, Auditorium San Rocco, Sala del Trono, Expo ex, Palazzetto Baviera)</i>	144.234,00	127.310,84	113,29
TOTALE	2.735.945,75	3.552.089,89	77,24

22°) - **DI DARE ATTO** che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021, anno 2019, ammontano ad euro 2.735.945,75 e rappresentano il 77,24% del totale dei costi dei servizi determinati in euro 3.552.089,89;

23°) - **DI DARE ATTO**, altresì, che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017 non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

24°) ó **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mangialardi Maurizio

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **5 dicembre 2018** al **20 dicembre 2018** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 21 dicembre 2018

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **16 dicembre 2018**, essendo stata pubblicata il 5 dicembre 2018

Lì, 17 dicembre 2018

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,